

Numero della proposta.

**101**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sedione 186 **3.**

Proposta di Legge presentata nella tornata del 17. Luglio 1863.  
dal Ministro Della Guerra

**O G G E T T O**

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

**Relatore**

*Sanattori*

**Adottata nella tornata del 23. Gen<sup>e</sup> 1864.**

*Signore*

*G. R. G.*

La presente applicazione Di volta tre anni Dell'at-  
tuale codice Penale Militare ha Dimostrato come  
esso sia in alcune Delle sue parti Difettoso, e come  
anzi taluna Disposizioni importanti non solo  
in vigore, ma sono vere interruzioni del suo valore.  
Tuttavia Della giustizia penale militare, abbiamo  
quindi Di urgenti modificazioni che non potreb-  
bero senza grave svantaggio Dell'amministrazione  
Della giustizia e Della Disciplina militare, e per  
ritardarne fino alla Sessione Parlamentare del 1866,  
in cui a termine Dell'Art. 1<sup>o</sup> Della legge 1<sup>o</sup> Aprile  
1849. Vorrei essere posto in Dibattizione. La  
modificazione Dell'art. 1<sup>o</sup> Codice.

Si tratta Di tale modifica Di urgentezza, per  
l'ormai Di prepararsi D'ordine Dell'He in progetto  
Di legge qui sotto approvato Dell'Impero quale  
modificazione Di varie Disposizioni Dello stesso  
codice Militare che non può ammettere Difetti, e  
per provvedere a mantenere in vigore suo ed  
i<sup>o</sup> L'agosto 1864 ha legge 27 luglio 1862. nelle  
Disposizioni il cui effetto era limitato ad un anno.

Le Disposizioni che ebbero luogo in Seguito  
in virtù delle recenti modificazioni della  
proroga Della legge 27 luglio 1862 già presa  
fatto conoscere l'importanza dei motivi che  
inducono a proposte, e quanto sia necessario  
di urgenti che esse siano nella maggiora  
soltanto Delle approvate e poste in esecuzione  
mentre ogni ritardo in proposito avrà  
rebbe a grave seguito. Dell'amministrazione  
Della giustizia quella militare Della Dicri-  
plina che importa or più che mai Di man-  
tenere salda D'affari

2

Sessione Parlamentare 1863

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 16 Luglio 1863

### OGGETTO

Modificazioni al Codice Penale No<sup>o</sup> 2

#### Articolo 1.

Il Comandanti Generali Delle Divisioni e sotto-Divisioni Militari sono autorizzati a Designare gli Uffiziali che dovranno sedere come presidenti o Giudici nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari.

La Designazione dei Giudici è fatta, secondo l'ordine dell'antiquità, tra gli Uffiziali Della Divisione che possono compiere l'Ufficio Di Giudici, e i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria Del Tribunale Militare.

La indicazione Degli Uffiziali Da comprendersi nella lista è fatta dai Capi di Corpo, di Distaccamento e Di servizio.

Nessuno Di quegli Uffiziali compresi nella lista, si quali spetta effere Designati

giudici può essere omesso dal Comandante Generale, ovvero effimeri dall'accettare l'Ufficio se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione del Comandante generale medesimo.

La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

La Designazione Del Comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per Decreto Reale, giusta l'articolo 284. Del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti.

### Articolo 2.

È in facoltà Del Governo Di rimanere due ed anche tre Divisioni sotto uno stesso Tribunale Militare.

In questo caso la Designazione indicata nell'Articolo precedente è fatta Dal Comandante generale Della Divisione in cui avrà sede il Tribunale.

### Articolo 3.

Il Tribunale Militare per giudicare un Ufficiale, continuando ad essere composto giusta l'articolo 292. Del Codice penale Militare, e l'annessa Tabella, può sedere in qualunque capo luogo di dipartimento.

Allorché trattisi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati Dal 1<sup>o</sup>.

3

al numero 5. inclusivamente di detta tabella, il Tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli Uffiziali residenti nella Divisione.

Nel caso che il numero di questi Uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli Uffiziali del grado medesimo della Divisione vicina designata dal Comandante Generale del Dipartimento.

L'estrazione a sorte si fa dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale comandante la Divisione e dei Comandanti le Brigate stanziate nel capoluogo dove siede il Tribunale.

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli Uffiziali generali designati nei numeri 6. e 7. della tabella succetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'articolo 293. del Codice penale Militare.

L'Ufficiale istitutore l'avvocato fiscale Militare, la Commissione d'inchiesta, ed il segretario del Tribunale Militare speciale eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni.

#### Articolo 4.

Per determinare il Capoluogo dove

il Tribunale dovrà sedere, e per quanto altro concerne la competenza, saranno applicate le norme stabilite dal Capo II, titolo II, libro I, parto II Del Codice penale Militare.

#### Articolo 5.

L'Avvocato generale presso il Tribunale supremo Di Guerra ha la sorveglianza di tutti gli Uffiziali Del pubblico Ministero militare Del Regno

Gli Avvocati fiscali presso i Tribunali militari territoriali hanno la sorveglianza Dei Membri Del loro rispettivo Uffizio.

#### Articolo 6.

Gli Uffiziali Del pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati Da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente

Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a se affinché rispondano sui fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni previo avviso Dell'Avvocato generale Militare

La sospensione importa la proroga dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non farà mai minore di giorni quindici né maggiore di un anno.



4

Articolo 7.

L'osservanza della legge in Data  
Del 27. luglio 1862 relativa alle Difezioni  
Militari, e protratta fino al 1° Agosto 1864.

Articolo 8.

Sono abrogate le Difezioni contrarie  
alla presente legge.

Addi 17 luglio 1863

Presidente Del Senato  
S. Rossi

N° 101.

Progetto <sup>appurato dal brando</sup> di legge presentato dal  
Ministro della guerra (R. de la Torre)

Modificazioni al Codice penale  
militare

Torino del 17. luglio 1863.

*F. M. A.*  
SESSIONE 1863

N°101-A)

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

PETTINENGO, BELLINI G., PANATTONI, DE DONNO, FABRIZI G.,  
CASTAGNOLA, CANALIS, PIROLI, RESTELLI

sulla proposta di legge approvata dal Senato del regno, e presentata alla Camera  
dal ministro della guerra

nella tornata del 17 luglio 1863

## Modificazioni al Codice penale militare.

Tornata del 17 dicembre 1863.

SIGNORI! — Fino dal 14 giugno 1861, il ministro della guerra aveva proposto alcune modificazioni al Codice penale militare, come può vedersi dal progetto di legge sotto il n° 63 di quell'anno. La Commissione nominata allora dalla Camera mi conferì l'onorevole incarico di presentare nella tornata del 6 luglio 1861 la relazione, nella quale, salvo alcune modificazioni, proponevasi di approvare la legge. Ma quel progetto non ebbe corso ulteriore. Ed attualmente la Camera è chiamata a deliberare sopra un nuovo progetto, il quale venne approvato dal Senato del regno, e dall'onorevole ministro della guerra è stato presentato alla nostra Camera nella tornata del 17 luglio 1863.

Nell'intervallo tra i due progetti fu presentata e discussa una legge che corrispondeva ad alcune delle riforme al Codice penale militare, state come sopra proposte nel 1861. Essa è la legge sulle diserzioni, promulgata nel 17 luglio 1861, n° 712; la durata della

(104-A)

quale, fissata ad un anno, fu prorogata fino al 1° agosto 1864 dalla legge dell'8 agosto 1863, n° 1393.

Preso attualmente in esame dalla vostra Commissione il progetto ultimamente presentato per alcune modificazioni al Codice penale militare, essa ha stimato opportuno ricordare alcune considerazioni che, maturamente discutendo le analoghe materie, erano state espresse nella relazione del 6 luglio 1861.

Il Codice penale militare benché continga disposizioni che, confrontate con quelle dei Codici stranieri, lo rendono sovente commendevole; tuttavia sotto altri riguardi, e specialmente per l'ordine e chiarezza delle disposizioni, e per l'esattezza del linguaggio, desidera e attende non indifferenti ritocchi. Ciò corrisponde al sentimento generale di vedere promulgata una collezione di Codici la quale sia degna del regno nazionale. Ed è altresì da valutare che, siccome i giudizi militari sono affidati a persone rispettabili al certo, ma non abituate alla trattazione delle cose giuridiche, fa mestieri più che nei giudizi ordinari, di portare dentro il Codice militare un ordine esatto, facile, e limpido il più che si possa.

Frattanto, sembrando bastevole questa semplice avvertenza intorno al da farsi con maturità ed agio maggiore, la vostra Commissione non ha bisogno di dirvi che il progetto presente non porta in discussione altro che poche ed urgenti modificazioni, sulle quali non sembra possa sollevarsi grave disputa, specialmente dopo che vennero accolte nell'altro ramo del Parlamento.

Col primo articolo si modificherebbe l'articolo 284 del Codice penale militare, così concepito: « Le nomine degli uffiziali istruttori e loro aggiunti, dell'avvocato fiscale militare e dei lor sostituti, dei giudici della Commissione d'inchiesta, e dei tribunali militari e loro supplenti, saranno fatte con decreto reale; in egual modo saranno nominati i segretari e loro sostituti. » Invece il ministro propone che tale nomina sia fatta dai comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari, nel modo e forme indicate dall'articolo stesso.

Anche la Commissione nominata per il progetto del 1861 ebbe ad esaminare questa riforma; e riconobbe che la necessità di provocare volta per volta un decreto reale creava gravi imbarazzi, ed anche ritardi nell'amministrazione della militare giustizia; tenuto specialmente a calcolo il numero e la frequenza delle indicate

nomine, l'aumento notevolissimo delle cause dei tribunali militari, e le traslocazioni continue dei vari corpi dell'esercito, e degli uffiziali ed impiegati del medesimo. Unicamente parve allora che al decreto reale si potesse supplire estraendo a sorte i giudici militari ed i loro supplenti.

(101-A)

Ora però che il Senato ha dato approvazione al sistema della nomina, riprodotto dal ministro della guerra, non ha creduto la Commissione che fosse necessario il recedere da questo partito, ed ha concluso che anche la nostra Camera possa adottare l'articolo primo.

A tale conclusione conduce pure il riflesso, che l'articolo primo dispone per i giudizi comuni, che sono i più numerosi, e per quali è maggiore la necessità del disbrigo; mentre dall'articolo 3 risulta che, in quanto alla composizione dei tribunali militari per giudicare gli uffiziali, sono mantenute in massima le prescrizioni del Codice, salvo alcune modificazioni utilissime, le quali tendono ad agevolare le forme, od a scemare le difficoltà e le spese.

Nel seno della vostra Commissione non mancò qualche avvertenza intorno alle ammonizioni, censure e repressioni, dalle quali potrebbero essere colpiti gli uffiziali del Pubblico Ministero. Se le facoltà che si accordano nell'articolo 6° ai loro superiori ed al ministro della guerra potessero spingersi fino a togliere la indipendenza della loro convinzione e la libertà del voto, che è prerogativa intangibile e sacra di qualsiasi magistratura, e che forma altresì una salvaguardia importissima nell'interesse della legge e dei giudicabili; la Commissione si sarebbe creduta in dovere di non lasciare senza valutazione ed effetto le relative avvertenze. Ma questa delicata apprensione si dileguò facilmente: imperocchè fu inteso, e venne dichiarato, che l'articolo 6 procedesse nei limiti disciplinari, e dentro le norme di quella lodevole sorveglianza che non solo è indispensabile, ma suole esercitarsi per l'alacrità e regolarità del servizio anche sugli altri funzionari, e che al Guardasigilli egualmente compete sugli uffiziali del Ministero Pubblico dipendente da lui.

L'articolo 7 del progetto, che il Senato approvò, mirerebbe a protrarre fino al 1<sup>o</sup> agosto 1864 la durata della legge del 27 luglio 1862. Qualcuno dei commissari notò che, quantunque senza successo, erasi in qualche uffizio riaffacciato il dubbio se dovesse confermarsi

(101-A)

tal quale l'articolo 9 di detta legge con cui vennero sottoposte alla giurisdizione militare anche le persone estranee alla milizia. Ma oltrechè la discussione su tale articolo non era risollevata a tal grado da esigere novella deliberazione, accadde poi di fare un riscontro per cui non solo la questione veniva a sparire, ma si dileguava persino il bisogno di approyare l'articolo 7.

Infatti il ministro della guerra dopo di avere ottenuta dal Senato l'approvazione del presente progetto, riconoscendo che la Camera dei deputati si sarebbe sciolta senza aver avuto il tempo di deliberarvi, colse l'occasione di proporre le disposizioni relative alla competenza per i reati di renitenza alla leva, e v'insinuò una disposizione conforme a quella dell'articolo 7 del progetto che oggi si esamina. Accadde per ciò che il Senato e la Camera dei deputati approvassero, e S. M. il Re promulgasse, la legge dell'8 agosto 1863 (n° 1393), il di cui 3<sup>o</sup> articolo statuisce precisamente quello stesso che riproporrebbe nell'articolo 7, *ivi*.

« L'osservanza della legge in data del 27 luglio 1862, relativa alle diserzioni militari, è protratta fino al 1<sup>o</sup> agosto 1864. »

Salva dunque quest'ultima avvertenza, per cui l'articolo 7 viene necessariamente a mancare come divenuto superfluo, la vostra Commissione è di parere che nulla osti all'adozione del progetto recatoci dal ministro della guerra, dopo di aver ritenuta l'approvazione del Senato.

PANATTONI, *relatore.*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO~~

~~nella seduta del 17 luglio 1863.~~

**Art. 1.**

I comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari sono autorizzati a designare gli uffiziali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta e ne' tribunali militari.

La designazione dei giudici è fatta seguendo l'ordine dell'anzianità tra gli uffiziali della divisione ~~che possono compiere l'ufficio di giudici~~, i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del tribunale militare.

La indicazione degli uffiziali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servizio.

Nessuno di quegli uffiziali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati giudici può essere omissed dal comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'ufficio se non per grave impedimento ammesso ~~con motivata decisione del comandante generale~~.

La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

La designazione del comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per decreto reale, giusta l'articolo 284 del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti.

**Art. 2.º**

È in facoltà del Governo di riunire due ed anche tre divisioni sotto uno stesso tribunale militare.

In questo caso la designazione indicata nell'articolo precedente è fatta dal comandante generale della divisione in cui avrà sede il tribunale.

**Art. 3.º**

Il tribunale militare per giudicare un ufficiale, continuando ad essere composto giusta l'articolo 292 del

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

*5*

*Identico al qui contro.*

*Art. 2º*

Tutte le nelli Divisioni già numerose di Truppe, dove maggior è il numero dei prescelti, potranno, per decreto reale nominarsi a Presidenti dei Tribunali e delle Commissioni d'inchiesta Uffiziali Superiori del grado prescritto dalla legge fuori dei quadri delle Truppe della Divisione.

Codice penale militare e l'annessa tabella, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal numero 1 al numero 5 inclusivamente di detta tabella, il tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

Nel caso che il numero di questi uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli uffiziali del grado medesimo della divisione vicina designata dal comandante generale del dipartimento.

L'estrazione a sorte si fa dal capo dello stato maggiore in presenza del generale comandante la divisione e dei comandati le brigate stanziate nel capoluogo dove sederà il tribunale.

Se debba invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella sudetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'articolo 293 del Codice penale militare.

L'ufficiale istruttore, l'avvocato fiscale militare, la Commissione d'inchiesta ed il segretario del tribunale militare sedente nel capoluogo di dipartimento, ove dovrà costituirsi il tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni.

#### Art. 4.<sup>f</sup>

Per determinare il capoluogo dove il tribunale dovrà sedere, e per quanto altro concerne la competenza, saranno applicate le norme stabilite dal capo II, titolo II, libro I, parte II del Codice penale militare.

#### Art. 5.<sup>f</sup>

L'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra ha la sorveglianza di tutti gli uffiziali del Pubblico Ministero militare del regno.

Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari territoriali hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo uffizio.

#### Art. 6.<sup>f</sup>

Gli uffiziali del Pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

Il ministro della guerra può inoltre chiamarli a sé affinchè rispondano sui fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni previo avviso dell'avvocato generale militare.

La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici, né maggiore di un anno.

Art. 7.

L'osservanza della legge in data del 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari è protratta sino al 1° agosto 1864.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

~~Soppresso.~~

~~Art. 7.~~

~~Identico.~~

*Il presidente del Senato*

*SCLOPIUS.*

*Disposizioni d'amministrazione*

*Mart. 9<sup>o</sup>*

Sino a che non ritornerà la legge d. 18 gennaio 1863, n. 1393, nei procedimenti per accusa di diserzione, se il reato non è punibile con pena prigionia nel carcere, il giudice istruttore dovrà nella domanda dell'incaricato non militare accordargli la libertà proponendo mediante domanda emigrazione di presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per l'esecuzione della sentenza, sotto il suo auspicio dichiararlo nei mesi e secondo le disposizioni del codice rimanere di procedura penale.

Dalla sentenza del giudice istruttore gli imputati col Pubblico Uffisitro possono appellare alle Commissioni d'inchiesta.

Approvato nella Camera del 23 gennaio 1864.

*P. M. S.*